



CITTA' DI IMOLA
PROVINCIA DI BOLOGNA
SERVIZIO TRIBUTI

I.C.I.

Imposta comunale sugli immobili

**Breve *vademecum* esplicativo
per l'applicazione dell'I.C.I.**

anno 2009

a cura del Servizio Tributi del Comune di Imola
via Mazzini 4 – primo piano

Orari di apertura al pubblico:

MARTEDI' dalle ore 8,30 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18

GIOVEDI' dalle ore 8,30 alle ore 13

SABATO dalle ore 8,30 alle ore 12,30

Tel. 0542 / 602342 / 602135 / 602381 /602225/ 602226

IN EVIDENZA:

RAVVEDIMENTO OPEROSO (pag. 20): al 2,5 % dell'imposta non pagata se la regolarizzazione avviene entro trenta giorni dalla scadenza della rata di acconto o saldo; al 3% dell'imposta non pagata se la regolarizzazione avviene entro un anno dalla scadenza della rata di acconto o saldo

DICHIARAZIONE ICI (pag. 17): gli immobili che nel corso del 2008 hanno perso o acquistato il diritto all'esclusione o all'esenzione dall'ICI – ad esempio perchè abitazioni principali o in quanto concessi in comodato gratuito nei casi previsti – devono essere regolarmente dichiarati

INAGIBILITA' (pag. 10): sia in caso di presentazione delle perizia che dell'atto sostitutivo di notorietà, l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate

INTRODUZIONE

In materia di I.C.I., dal 1999 i Comuni possono introdurre regole speciali, deliberate dai Consigli Comunali, grazie a quanto previsto dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 446/97.

Una maggiore libertà di manovra nel definire le regole rende necessario ***assumere precise informazioni presso tutti i Comuni nei quali si possiedono immobili soggetti al pagamento dell'I.C.I.***

Il presente *vademecum* è stato predisposto allo scopo di fornire un orientamento alle regole I.C.I. definite dal Comune di Imola per l'anno 2009

Per agevolare la consultazione il *vademecum* è suddiviso in sezioni.

Sezione prima:

Esclusione dall' ICI della prima casa Pag. 4

Informazioni utili e avvertenze Pag. 5

Sezione seconda:

Le informazioni generali sull'ICI..... Pag. 8

Sezione terza:

Le aliquote per il pagamento 2009..... Pag. 11

Sezione quarta:

Dichiarazione ICI..... Pag. 17

Sezione quinta:

Ravvedimento operoso,
esempi di calcolo, indirizzi utili Pag. 20

Sezione prima

Esclusione dall' ICI della prima casa

Con il decreto n. 93 del 27 maggio 2008 si è stabilito che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a decorrere dall'anno di imposta 2008 non è più dovuta l'ICI.

L'esclusione riguarda l'abitazione principale, come prevista dalla legge, **e le abitazioni equiparate dai regolamenti comunali**: per il Comune di Imola sono ricomprese quelle concesse in uso gratuito a figlio, genitore, coniuge, fratello o sorella, purchè ivi residenti, oppure tenute a disposizione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari.

L'esclusione si applica anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale .

L'esclusione si estende alle pertinenze, mentre non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9, che nel caso siano adibite ad abitazione principale dovranno applicare l'aliquota del 5,2 per mille e la detrazione di € 103,3.

Informazioni utili e avvertenze

TERMINI PER IL PAGAMENTO

entro il 16 giugno 2009: versamento della prima rata, pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni relative all'anno precedente (2008). **Il contribuente può effettuare anche il versamento del 100% per l'anno**, con le aliquote e le detrazioni in corso nel 2009 (unico versamento).

dal 1° al 16 dicembre 2009: versamento della seconda rata (saldo dell'ICI dovuta per l'anno 2009 meno l'acconto versato in giugno).

Esempio:

Il contribuente ha acquistato un immobile nel corso dell'anno precedente (2008), e quindi il possesso non si è protratto per i dodici mesi del 2008:

in questo caso il contribuente deve versare la prima rata 2009 sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti nell'anno precedente (2008) rapportata ai mesi di possesso nell'anno 2009 (non influiscono pertanto i mesi di possesso del 2008).

DOVE SI PAGA

Il pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2009 (sia ordinario che per le violazioni) potrà essere effettuato, senza commissioni a carico del contribuente, presso tutte le filiali del **Tesoriere del Comune**, UNICREDIT BANCA, presenti sul territorio italiano.

Nel territorio imolese sono disponibili i seguenti sportelli:

Istituto Bancario	Filiale	Indirizzo	Località	Orario di apertura	
UNICREDIT BANCA	FIL. VIA AMENDOLA	VIA AMENDOLA 69	40026 - IMOLA	8,20 - 13,20	14,35 - 16,05
UNICREDIT BANCA	FIL. VIA APPIA	VIA APPIA 12	40026 - IMOLA	8,20 - 13,20	14,35 - 16,05
UNICREDIT BANCA	FIL. VIA PISACANE	VIALE PISACANE 22	40026 - IMOLA	8,20 - 13,20	14,35 - 16,05
UNICREDIT BANCA	PALAZZO COMUNALE	VIA MAZZINI 4	40026 - IMOLA	8,15 - 13,15	15,00 - 17,00 SOLO MARTEDI

Il pagamento può essere effettuato anche presso **gli sportelli postali** attraverso il c/c postale n.61824231 intestato a Comune di Imola – I.C.I. – Servizio Tesoreria. Il versamento presso gli sportelli postali comporta il pagamento delle commissioni a carico del contribuente.

Il pagamento può essere effettuato inoltre con il modello F24, attraverso il quale è possibile la compensazione del debito ICI con altri crediti (irpef, iva, irap, inps, ecc.) oltre al pagamento della sola ICI.

I contribuenti possono trovare i modelli e le istruzioni, nonché effettuare il pagamento dell'ICI attraverso il modello F24 presso tutti gli sportelli bancari e postali.

I codici da utilizzare per la compilazione del modello F24 di versamento, nella "sezione ICI ed altri tributi locali", sono i seguenti:

Codice Comune: E289

Codici Tributo:

- 3901 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale
- 3902 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli
- 3903 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili
- 3904 - imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

Attraverso il sito INTERNET del Comune (<http://vivere.comune.imola.bo.it>, “Saperne di più”, “ICI Imposta Comunale sugli immobili”) è possibile effettuare il pagamento on line con carta di credito. Per il servizio sono previste le commissioni indicate sul sito.

AVVERTENZE

Se il contribuente possiede immobili situati in diversi Comuni deve utilizzare un **bollettino separato per ciascun Comune**, mentre se possiede più immobili nello stesso Comune deve compilare un **unico bollettino per quel Comune** (riferito a ciascuna rata). Nel caso di utilizzo del modello F24, deve essere indicato il codice comune relativo ad ognuno dei comuni per i quali si intende effettuare il pagamento. Ogni contribuente deve compilare il proprio bollettino o modello F24 anche nei casi di comproprietà.

La cifra da pagare deve sempre rapportarsi ai mesi di possesso. Si ricorda che, per convenzione, il possesso che si è protratto per almeno 15 giorni nel corso del mese è computato come mese intero. Ad esempio:

- appartamento acquistato il 28 marzo: il nuovo proprietario pagherà per 9 mesi ed il venditore per 3 mesi.

In caso di periodi equivalenti, l'imposta per il mese considerato è a carico del venditore.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare è uguale o inferiore a €5,00 annui.

L'importo complessivo del bollettino deve essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a 49 centesimi.

Sezione seconda

Informazioni generali sull'I.C.I.

L'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è un'imposta a carattere reale, che deve essere pagata da chi possiede immobili (terreni agricoli, aree fabbricabili oppure fabbricati iscritti o che devono essere iscritti in Catasto) in:

- PROPRIETA'
- DIRITTO DI USUFRUTTO
- DIRITTO DI USO
- DIRITTO DI ABITAZIONE
- DIRITTO DI SUPERFICIE (cioè possesso dell'immobile ma non del suolo)
- ENFITEUSI (cioè diritto reale di godimento di un fondo che rimane di proprietà del concedente)
- LOCAZIONE FINANZIARIA (contratto di *leasing*)

Attenzione: il diritto di usufrutto, uso, abitazione, ecc. sono diritti reali minori, che non devono essere confusi con l'utilizzo di un bene immobile in forza di un contratto di locazione o di comodato gratuito.

Il locatario o il comodatario, pertanto, NON sono soggetti passivi dell'I.C.I.

Un tipico esempio di diritto reale di abitazione è rappresentato dal diritto riservato dalla legge al coniuge superstite (art. 540 del codice civile).

L'I.C.I. si deve pagare al **Comune nel quale è situato l'immobile.**

Se un immobile è situato in parte sul territorio di un Comune e in parte nel territorio di un altro Comune confinante, come ad esempio può verificarsi con un terreno agricolo, l'imposta dovrà essere corrisposta al Comune nel cui territorio ricade la maggior parte dell'immobile.

L'I.C.I. è un'imposta che si calcola facendo riferimento al valore degli immobili. Gli immobili per i quali si deve pagare l'ICI sono:

- le aree fabbricabili
- i terreni agricoli
- i fabbricati

Il valore imponibile (o base imponibile) si calcola nel seguente modo:

1. per i terreni agricoli si assume il REDDITO DOMINICALE risultante in Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere rivalutato del 25%; il valore così ottenuto viene poi moltiplicato per 75;
2. per le aree fabbricabili si assume, quale valore imponibile, il VALORE VENALE DI MERCATO al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
3. per i fabbricati si considera, di norma, la RENDITA CATASTALE iscritta agli atti del Catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, che deve essere rivalutata del 5%. Al valore così ottenuto vengono quindi applicati dei COEFFICIENTI che variano in relazione alla categoria catastale del fabbricato, e cioè:
 - moltiplicatore 140 per gli immobili classificati nel gruppo catastale B (es. scuole, ospedali, musei)
 - moltiplicatore 34 per gli immobili di categoria catastale C1 (negozi)
 - moltiplicatore 50 per gli immobili di categoria catastale A10 (uffici) e D
 - moltiplicatore 100 per gli immobili accatastati in categoria A o C (ad eccezione di quelli già indicati).

Una volta determinata la base imponibile, l'imposta si ottiene applicando alla stessa l'aliquota annualmente stabilita dal Comune, per ogni tipologia di immobile, tenendo conto delle eventuali agevolazioni applicabili (riduzioni o detrazioni), del periodo di possesso e della percentuale di possesso.

Se il contribuente possiede un immobile dichiarato inagibile o inabitabile:

L'imposta è ridotta del 50%. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi, presso l'URP/Informacittadino o nel sito internet del Comune www.comune.imola.bo.it.

In entrambi i casi l'applicazione dell'agevolazione decorre dal momento in cui le procedure sono state attivate.

La dichiarazione, se persistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità, non deve essere ripetuta per gli anni successivi. **Deve al contrario essere dichiarata la cessazione di tali condizioni.**

Attenzione!

La manutenzione ordinaria e straordinaria (ad esempio sostituzione di impianti o pavimenti) non determina l'inagibilità, che consiste in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione.

Sezione terza:

Le aliquote I.C.I. per il pagamento 2009

Aliquota ordinaria: 6,9 per mille (era prevista anche nel 2008)

E' l'aliquota che si applica in tutti i casi per i quali non è espressamente prevista una diversa aliquota, come, a titolo di esempio:

1. agli alloggi affittati (incluso uso foresteria)
2. ai terreni agricoli
3. alle aree fabbricabili
4. agli immobili di categoria A10 (uffici), B, C (tranne le pertinenze di alloggi assoggettati al 5,2 o esenti/escluse) e D
5. si applica inoltre a garage (o altra pertinenza) annesso ad una abitazione per la quale il contribuente debba applicare il 7 o il 9 per mille.
6. **agli immobili concessi in comodato gratuito a genero/nuora, a suocero/suocera e, dal 2006, anche a nonno/nipote, purché anagraficamente residenti negli stessi.**

Aliquota massima: 7 per mille (era prevista anche nel 2008)

Si tratta dell'aliquota prevista per **gli immobili ad uso abitativo che sono privi di contratto d'affitto - per i primi due anni in cui si trovano in tale condizione**. Grava pertanto sugli alloggi tenuti sfitti e sulle cosiddette seconde case, a disposizione del proprietario in aggiunta all'abitazione principale (anche se per quest'ultima lo stesso proprietario corrisponde un canone di locazione).

Esempi:

- immobile tenuto sfitto dal 1° gennaio al 18 aprile e per la restante parte dell'anno concesso in locazione: l'aliquota al 7 per mille deve essere applicata per 4 mesi, nei restanti 8 mesi si utilizza l'aliquota ordinaria;
- immobile sfitto dal 1 marzo 2007, che resta tale anche per tutto l'anno 2008 e 2009: per i primi 2 mesi del 2009 si applica l'aliquota al 7 per mille, gli ulteriori 10 mesi devono essere pagati al 9 per mille.

Rientra nell'applicazione dell'aliquota al 7 per mille, per i primi due anni, l'abitazione concessa **in comodato gratuito a NON familiare**. Si considerano non familiari tutti coloro che non rientrano nei gradi di parentela previsti per l'esclusione dall'ICI o per l'applicazione dell'aliquota ordinaria.

Aliquota maggiorata: 9 per mille (era prevista anche nel 2008)

Deve essere applicata agli immobili (di categoria A con esclusione degli A10) a disposizione e/o non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da due o più anni, in ragione del periodo dell'anno nel quale risulta superato il limite dei due anni dalla cessazione dell'ultimo contratto di locazione.

Rientra nell'applicazione dell'aliquota al 9 per mille l'abitazione concessa in comodato gratuito a NON familiare da oltre due anni.

Si considerano non familiari tutti coloro che non rientrano nei gradi di parentela previsti per l'esclusione dall'ICI o per l'applicazione dell' aliquota ordinaria.

Aliquota agevolata per “contratti concordati”: 0,1 per mille (era prevista anche nel 2008)

Questa aliquota riguarda i proprietari che concedono in affitto, a titolo di abitazione principale, risultante da **residenza anagrafica**, immobili ad uso abitativo e relative pertinenze alle condizioni previste dagli **accordi definiti in sede locale** fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell' art. 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

I proprietari, per potere usufruire dell'aliquota agevolata, devono presentare **ogni anno**, entro il termine di pagamento della prima rata (ovvero della seconda se si possiedono i requisiti solo successivamente al termine per il pagamento della prima rata), **una comunicazione** in cui si segnala che verrà applicata l'aliquota agevolata (nel sito internet del comune di Imola www.comune.imola.bo.it ed inoltre presso il Servizio Tributi e l'URP è disponibile un modulo apposito).

La comunicazione deve essere corredata da **copia del contratto d'affitto**, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell' art. 2 Legge 9 dicembre 1998, n. 431. Nel caso in cui copia del contratto sia stata già consegnata al Servizio Tributi, è sufficiente l'indicazione nella comunicazione degli estremi per il suo reperimento: data di consegna al Servizio Tributi del Comune e numero della ricevuta.

<p>ATTENZIONE! In caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati, dovrà essere pagata l'imposta applicando l'aliquota ordinaria.</p>

L'aliquota dello 0,1 per mille dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui gli immobili sono locati nel rispetto della legge sopra indicata.

E' fatto obbligo agli interessati di comunicare eventuali variazioni (anche se riguardano le pertinenze).

Aliquota ridotta: 5,2 per mille (era prevista anche nel 2008)
Detrazione di €103,30

E' l'aliquota da applicare sull'abitazione di proprietà del contribuente di categoria A1, A8 e A9, che sia adibita ad abitazione principale dello stesso, risultante da residenza anagrafica.

L'aliquota agevolata si applica anche alle pertinenze dell'appartamento di residenza (esempio classico: uno o più garage).

Il regime agevolativo della prima casa (aliquota agevolata e detrazione) è esteso all'abitazione di categoria A1, A8 e A9 di proprietà del contribuente che abbia concesso l'immobile stesso (e le relative pertinenze) in **uso gratuito** ad un figlio, al coniuge, ad un fratello, ad una sorella o ad un genitore, purché anagraficamente residenti nello stesso immobile: non è necessario presentare la registrazione del comodato.

Il regime agevolato (equiparazione all'abitazione principale) con applicazione dell'aliquota ridotta ma non dell'esclusione, è previsto anche per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da **cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato**, a condizione che non risulti locata.

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Gli immobili di cat. A, adibiti ad abitazione principale, per i quali continua ad essere dovuta l'ICI (come sopra indicato) usufruiscono di una franchigia fiscale (**detrazione**) di **EURO 103,30** per immobile e su base annua.

Questo significa che se il contribuente è proprietario al 100% ed abita nell'immobile, potrà detrarre dalla quota annua 103,30 euro.

Se invece i proprietari sono più di uno, la detrazione si divide in parti uguali, purché gli stessi siano tutti residenti nell'immobile.

Se, infine, vi sono più comproprietari, ma uno solo di essi ha la residenza nell'immobile, avrà diritto all'intera detrazione di 103,30 euro il solo proprietario che abita nell'immobile.

RAPPORTO DI PARENTELA E ALIQUOTE ICI DA APPLICARE IN CASO DI COMODATO GRATUITO - ANNO 2009

FAMILIARE COMODATARIO RESIDENTE NELL'IMMOBILE		ALIQUOTE ICI 2009					
FAMILIARI INCLUSI NELL'ART. 433 DEL CODICE CIVILE O EQUIPARATI	FAMILIARI NON INCLUSI NELL'ART. 433 DEL CODICE CIVILE	<u>RIDOTTA</u>	<u>ORDINARIA</u>	<u>MASSIMA</u> (se non risultano contratti di affitto registrati da meno di 2 anni)	<u>MAGGIORATA</u> (se non risultano contratti di affitto registrati da più di 2 anni)	<u>DETRAZIONE PER COMODATO GRATUITO</u>	<u>PERTINENZA LEGATA AL FABBRICATO</u>
Genero o nuora (affini di 1° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
Suocero/a (affini di 1° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
Nipote abbiatico cioè figlio di figlio (parente di 2° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
Nonno/a (parente di 2° grado)			6,9 ‰				6,9 ‰
	Pronipote (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Bisnonno/a (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Zio/a (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Nipote (parente di 3° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Figliastro (affine di 1° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Cognato/a (affine di 2° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Genitore del suocero/a (affine di 2° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰
	Nipote del coniuge ma non proprio (affine di 2° grado)			7,00 ‰	9,00 ‰		6,9 ‰

Sezione quarta

Dichiarazione ICI

A partire dall'anno di imposta 2007, l'obbligo di dichiarazione ICI è stato generalmente soppresso e limitato ad alcuni casi particolari.

Pertanto **le normali compravendite intervenute nell'anno 2008 non devono più essere dichiarate**, in quanto i relativi dati pervengono ai comuni attraverso flussi informatici.

Deve continuare ad essere presentata la dichiarazione nei casi in cui le variazioni che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo riguardano **riduzioni d'imposta o non pervengono ai comuni attraverso flussi informatici** (MUI, modello unico informatico dei notai), resi disponibili attraverso la banca dati catastale.

Devono essere ancora dichiarati i seguenti casi (fattispecie più significative):

- fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti;
- immobili oggetto di locazione finanziaria;
- immobili oggetto di atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
- atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto su un'area fabbricabile e variazioni del valore della stessa;
- terreno agricolo che diventa fabbricabile e viceversa;
- area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione di fabbricato;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa), in via provvisoria;
- l'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio;
- l'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

- l'immobile ha perso oppure ha acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- l'immobile ha acquisito oppure ha perso la caratteristica della ruralità;
- per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- l'immobile, già censito in catasto in una categoria del gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costruzione ovvero di variazione per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (DOC-FA);
- è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI;
- l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile sono accatastate in via autonoma;
- l'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale di cui al D. Lgs. 9 novembre 1998, n. 427 (multiproprietà);
- l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione ICI deve essere presentata al Comune nel quale sono ubicati gli immobili, utilizzando l'apposito modello ministeriale.

La dichiarazione può essere consegnata direttamente allo sportello comunale, che rilascerà ricevuta, o inviata attraverso raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura "Dichiarazione ICI 2008": in quest'ultimo caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2008.

Già ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le **successioni** aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, **non sono obbligati a presentare la dichiarazione** ai fini ICI tranne che per i casi sopra evidenziati.

IMPORTANTE! Gli immobili che nel corso del 2008 hanno perso o acquistato il diritto all'esclusione o all'esenzione dall'ICI – ad esempio perchè abitazioni principali o in quanto concessi in comodato gratuito nei casi previsti – devono essere regolarmente dichiarati.

Sezione quinta:

Ravvedimento operoso, esempi di calcolo e indirizzi utili

RAVVEDIMENTO

I contribuenti che si accorgono di non aver adempiuto correttamente o nei termini stabiliti agli obblighi di pagamento dell'ICI possono avvalersi dell'istituto del RAVVEDIMENTO, pagando sanzioni più basse, prima che il Comune intervenga con richieste di chiarimenti. La sanzione è ridotta, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 472/1997:

- **Al 2,5% dell'imposta non pagata** se la regolarizzazione avviene **entro trenta giorni** dalla scadenza della rata di acconto o saldo;
- **Al 3% dell'imposta non pagata** se la regolarizzazione avviene **entro un anno** dalla scadenza della rata di acconto o saldo.
- La somma che si versa deve comprendere, oltre all'**imposta**, sia **sanzione ridotta** che gli **interessi** calcolati (sull'imposta) al tasso legale, pari al 3% annuo dall' 1/1/2008, con maturazione giorno per giorno.

Il pagamento deve essere effettuato tramite lo stesso bollettino o modello F24 che serve per versare l'I.C.I. in autotassazione, barrando l'apposita casella "ravvedimento". Nel bollettino si devono indicare per "terreni agricoli", "aree fabbricabili", "abitazione principale", "altri fabbricati" **gli importi corrispondenti alla sola imposta** e nel totale da versare l'importo comprensivo di sanzioni e interessi.

L'errata applicazione del "Ravvedimento" comporterà il recupero delle intere sanzioni da parte dell'ufficio.

ALCUNI ESEMPI DI CALCOLO

ATTENZIONE: l'importo complessivo indicato nel bollettino, deriva dalla somma degli importi dovuti per tutti gli immobili soggetti ad ICI di proprietà del contribuente. Dovrà essere arrotondato all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo

"Seconda casa" o appartamento sfitto da meno di due anni (casi al 7 per mille)

rendita catastale = euro 516,46

$$516,46 + 5\% \times 100 \times 7/1000 = 379,60 \text{ (imposta da corrispondere)}$$

prima rata 2009	seconda rata 2009
$379,60 \times 50\% = 189,80$	$379,60 - 189,8 = 189,80$

"Seconda casa" o appartamento sfitto da due o più anni (casi al 9 per mille)

rendita catastale = euro 516,46

$$516,46 + 5\% \times 100 \times 9/1000 = 488,05 \text{ (imposta da corrispondere)}$$

prima rata 2009	seconda rata 2009
$488,05 \times 50\% = 244,02$	$488,05 - 244,02 = 244,02$

Negozio

rendita catastale = euro 3563,55

$$3563,55 + 5\% \times 34 \times 6,9 / 1000 = 877,81$$

prima rata 2009	seconda rata 2009
$877,81 \times 50\% = 438,91$	$877,81 - 438,91 = 438,90$

INDIRIZZI UTILI

Servizio Tributi del Comune di Imola – Via Mazzini, 4 –primo piano.

Telefono: 0542/602342 - 602135 – 602223 –602381- 602225 – 602226;

Fax: 0542/602340

Apertura al pubblico: Martedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00
 Giovedì 8,30 – 13,00
 Sabato 8,30 – 12,30

Il Servizio Tributi effettua **aperture straordinarie dal 25 maggio al 16 giugno 2009** con i seguenti orari: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 8,30-13,00; martedì 8,30-13,00 e 15,00-18,00; sabato 8,30-12,30

Ulteriori aperture straordinarie saranno comunicate attraverso la stampa.

E' possibile fissare appuntamenti per l'esame di casi particolari telefonando ai numeri sopra indicati.

URP/Informacittadino – via Mazzini, 16

Telefono: 0542/602308;

Fax: 0542/602310

Apertura al pubblico:

Martedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì 8,30 –13,00
Sabato 8,30 - 12,30

Agenzia del Territorio (Catasto): da consultare per ogni questione concernente le rendite catastali.

Sede: Bologna - Piazza Malpighi 21/B

Centralino tel. 051/6458311

**Stampa del Comune di Imola
Aprile 2009**